



COMUNE DI ZUGLIANO

ORIGINALE

N°7 Reg. delib.	Ufficio competente SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' ECONOMICA
--------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Determinazione sanzione amministrativa per l'inosservanza del punto 1. Orari di interruzione del gioco nelle sale autorizzate ex art 86 Tulpis e del punto 2. Orari di interruzione degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6, R.D. n. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi, dell'ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2020
---------	--

Oggi **venti** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 18:40, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
MACULAN Sandro	SINDACO	P
FARRESIN Paola	VICESINDACO	P
BRAZZALE Franco	ASSESSORE	P
DALLE CARBONARE Davide	ASSESSORE	P
SARTORI Paola	ASSESSORE	P

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Broccardo Valentina.

MACULAN Sandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Determinazione sanzione amministrativa per l'inosservanza del punto 1. Orari di interruzione del gioco nelle sale autorizzate ex art 86 Tulps e del punto 2. Orari di interruzione degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6, R.D. n. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi, dell'ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2020
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2020, ad oggetto "*Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, in attuazione della L.R. n. 38 del 10.09.2019 Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico*" dispone:

A) **DI CONFERMARE** in **otto ore l'orario di esercizio** delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 TULPS e pertanto:

1. GLI ORARI DI INTERRUZIONE DEL GIOCO NELLE SALE AUTORIZZATE EX ART 86 TULPS:

- **dalle ore 07:00 alle ore 10:00;**
- **dalle ore 13:00 alle ore 15:00;**
- **dalle ore 18:00 alle 20:00;**
- **dalle 22:00 alle 07:00.**

L'orario di interruzione del gioco dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI INTERRUZIONE DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART 110, COMMA 6, R.D. N. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

- Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);
- Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);

L'orario di interruzione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6, TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra **sarà in tutto identico a quello previsto al punto 1)**. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

B) di prevedere che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltre alle seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività;
- Divieto dell'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 8, TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 TULPS ai minori di anni 18;

PREMESSO che nella stessa Ordinanza Sindacale n. 1/2020 si prevede che:

“In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, 6 comma, TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni”;

TENUTO CONTO che l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che la violazione a norme regolamentari ad ordinanze comunali è perseguita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00);

POSTO che l'art. 16 della L. n. 689/81 disciplina il “pagamento in misura ridotta” delle sanzioni amministrative-pecuniarie prevedendo che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione ;

CONSIDERATO che il medesimo art. 16, come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L.125/2008, prevede che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma;

CONSIDERATO che l'importo previsto dall'art.7-bis del Tuel D.lgs. n. 267/2000, per la sua esiguità, riveste scarsa efficacia deterrente in termini di contrasto al verificarsi delle suddette violazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 38 del 10/09/2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico” ed in particolare l'art. 14 che definisce sanzioni più rilevanti da applicare in caso di violazione delle disposizioni e dei divieti;

RAVVISATA l'esigenza di confermare ed applicare, quanto stabilito dall'art. 14 della Legge Regionale n. 38 del 10/09/2019, al fine di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni applicabili in casi di inosservanza alle disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 1/2020, adottata a tutela della salute, libertà e dignità umana;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 61 in data 18/12/2018, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione [DUP] - ed il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019, esecutiva, di assegnazione delle risorse finanziaria di cui al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art.48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Attività Economiche e dalla Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di applicare le sanzioni previste dall'art. 14, comma 2 lett. b, della L.R. Veneto n. 38 del 10/09/2019 per l'inosservanza del punto 1. "*Orari di interruzione del gioco nelle sale autorizzate ex art 86 Tulpas*" e del punto 2. "*Orari di interruzione degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6, R.D. n. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi*" dell'ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2020: **Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del R.D. 773/1931, fermo restando le sanzioni accessorie previste dall'Ordinanza n. 1 del 08/01/2020 per i casi di particolare gravità e recidiva.**

Di comunicare il provvedimento alla Regione del Veneto, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale Nordestvicentino e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 6 del 16-01-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Determinazione sanzione amministrativa per l'inosservanza del punto 1. Orari di interruzione del gioco nelle sale autorizzate ex art 86 Tulpis e del punto 2. Orari di interruzione degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6, R.D. n. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi, dell'ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2020
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
MACULAN Sandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Broccardo Valentina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.